



**PRINCIPALI MISURE PREVISTE PER LA “FASE 2”  
IN VIGORE DAL 4 MAGGIO FINO AL 17 MAGGIO 2020**  
(DPCM 26.04.2020 - DECRETO REGIONE PIEMONTE N. 50 - 02.05.2020)

- Sono consentiti solo gli spostamenti in ambito regionale e motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
- E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
- E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Una volta che si sia fatto rientro non saranno più consentiti spostamenti al di fuori della regione in cui ci si trova, fatti salvi i motivi suesposti.
- Chi ha sintomi influenzali e febbre a 37.5° ha l'obbligo di rimanere a casa e avvertire il medico curante;
- E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
- Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.
- E' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza



**interpersonale** di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

- **Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, **feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private.**
- **Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone**, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale.
- **In ambito regionale è consentito lo spostamento verso le seconde case, in affitto o di proprietà**, per le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la conservazione e la sicurezza del bene, oltre che per motivi urgenti e indifferibili. **E' obbligatorio il rientro presso l'abitazione abituale in giornata.**
- **Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, o comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di almeno un metro di distanza.** Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni.

**Per ogni maggiore approfondimento si consiglia di consultare le domande frequenti "FAQ – Fase 2" pubblicate e periodicamente aggiornate sul sito del Governo: [www.governo.it](http://www.governo.it)**

Montaldo Bormida, 04.05.2020

Il Sindaco  
Avv. Barbara Ravera